CITTÀ DI TORINO

ORDINANZA N° 2015 80244

del 28 gennaio 2015

OGGETTO: PIAZZA CASTELLO - CIR 01- ISTITUZIONE AREA ZTL PEDONALE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 18 dicembre 2014 n. mecc. 2014 – 07152/119, dichiarata immediatamente eseguibile e avente per oggetto: "Istituzione area pedonale di piazza Castello – Approvazione";

Vista l'ordinanza n. 2547 prot. n. 264 del 28.05.2010, con la quale con la quale sono state regolamentate le norme limitative della circolazione all'interno del perimetro della "ZTL Centrale";

Al fine di rendere coerente lo stato di fatto al disegno complessivo afferente la pedonalizzazione di piazza Castello e uniformarla alla disciplina viabile già vigente nel settore NORD-OVEST della piazza, già istituita con l'ordinanza n. 444 prot. 93 t dell'11.03.98;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

la parziale integrazione e modifica dell'Area ZTL Pedonale relativa a* piazza Castello*, definita con l'ordinanza n. 2547 prot. n. 264 del 28.05.2010, con quanto segue

1) **l'istituzione dell'area pedonale ZTL** urbana nei settori NORD, OVEST ed EST della piazza, come di seguito delimitati:

   a) settore NORD-OVEST compreso all'interno della carreggiata laterale NORD della perimetrale SUD e della carreggiata laterale OVEST della perimetrale EST della piazza;

   b) settore SUD-EST sulla banchina rialzata compresa tra via Po e via Accademia delle Scienze;

   c) settore OVEST compresa tra il filo recinzione della piazzetta Reale, il prolungamento del ff (filo fabbricato) EST del Palazzo Reale, il filo banchina NORD ed OVEST del Palazzo Madama, la carreggiata NORD della carreggiata perimetrale SUD;

In tali aree è vietata la circolazione dei veicoli (art. 158, comma 2, lett. l del Codice della Strada) fatta eccezione per quelli in servizio d'emergenza. In deroga al divieto di cui sopra è consentito:

a) ai velocipedi e le biciclette a pedalata assistita il transito e la sosta;

b) ai veicoli di servizio delle Aziende erogatrici di pubblici servizi (AEM, AAM, AMIAT, ITALGAS, servizi municipali, ecc), assimilando ad essi anche quelli di eventuali ditte appaltatrici, il transito e la sosta, limitatamente ai casi specifici in cui attendono ad interventi nell'area su indicata;

c) ai veicoli adibiti al trasporto merci, di massa complessiva a pieno carico non superiore a 5 t per l'approvvigionamento delle attività commerciali che hanno sede negli stabili ubicati nell'area su indicata, il transito e la fermata esclusivamente dalle ore 10.30 alle ore 12.30 dei giorni feriali;

d) ai veicoli di uso privato dotati di apposito contrassegno rilasciato dalla Civica Amministrazione per entrare o uscire nei/dai passi carrabili, il transito;

e) ai veicoli in servizio pubblico di piazza (taxi) il cui servizio ha origine o destinazione nell'area stessa, il transito, la fermata per il tempo strettamente necessario per consentire la salita e la discesa delle persone trasportate e la sosta consentita nelle aree appositamente adibite rispettivamente: sul lato OVEST del settore individuato al punto 1) lettera a) nella corsia realizzata a ridosso del marciapiede OVEST della piazza, tra via Garibaldi e via Pietro Micca e sul lato EST del settore individuato al punto 1) lettera b) per un tratto di m 30.00 circa;

per i taxi su detta corsia è consentito il transito a senso unico

f) i veicoli autorizzati per l'accompagnamento degli sposi nel giorno delle celebrazioni civile dei matrimoni, che si svolgono all'interno del Palazzo Madama, per il tempo necessario alle funzioni, istituito con l'ordinanza n. 3576 prot. n. ord. 445 del 12.08.2009 ed integrata con l'ordinanza 4121 prot. 513 del 25.09.2009;

h) i veicoli in dotazione alla Regione Piemonte o identificabili quali veicoli al servizio dell'Ente per l'espletamento di attività istituzionali, sulla corsia individuata alla lettera f);

i) agli autoveicoli e motoveicoli immatricolati per trasporto di cose (autocarri, van ed uso promiscuo) il carico - scarico merci dalle ore 10.30 alle ore 12.30, esclusivamente nei settori contraddistinti con le lettere a) e b);

2)**l'istituzione** del limite massimo di velocità di 20 km/h per i veicoli che transitano nell'area pedonale;

3) **l'istituzione** del divieto di fermata sui lati interni ed esterni delle carreggiate della piazza ove tale divieto non sia in contrasto con la sosta riservata a particolari categorie oppure non sia già previsto dalle norme del codice della strada**;**

4) **la revoca** dei provvedimenti in contrasto con la presente ordinanza di seguito esplicitati:

- n. 444 prot. 93 dell'11.03.98, lett. A), punto 1), 2), 8), 9),10), 12), 13) e 14);
- n. 2607 n. 440 del 28.08.02;
- n. 936 n.150 del 9.03.09;
- n. 1870 prot. 228 del 30.04.09;

5) **la pubblicità** dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che la sosta dei veicoli nell'area pedonale è vietata ai sensi dell'art. 158 comma 2) lettera i) del codice della strada e che l'inosservanza di questa norma comporta la rimozione coatta dei veicoli;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992 .

IL DIRIGENTE